



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE AFFISSIONI DIRETTE NELLE BACHECHE COMUNALI A DISPOSIZIONE RISPETTIVAMENTE DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLE ASSOCIAZIONI, GRUPPI E COMITATI DI CITTADINI AVIGLIANESI.

PARTE I

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE AFFISSIONI DIRETTE NELLE BACHECHE COMUNALI A DISPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 1

Le bacheche messe a disposizione dall'Amministrazione per le affissioni cartacee dirette dei Gruppi Consiliari debbono essere utilizzate solo per i temi strettamente connessi all'attività del Consiglio Comunale e a quella dei Gruppi Consiliari avente per oggetto questioni amministrative specifiche del Comune di Avigliana.

Art. 2

Le comunicazioni devono riportare l'indicazione del Gruppo (o dei Gruppi) da cui sono state predisposte, la data e, prima di essere affisse, devono essere depositate presso l'Ufficio del Segretario Generale.

Art. 3

Ad ogni Gruppo compete uno spazio pari allo spazio totale diviso il numero dei gruppi. Le bacheche possono essere utilizzate solo dai Gruppi Consiliari e non dai singoli Consiglieri o da altri soggetti.

Art. 4

Le comunicazioni o le parti di comunicazioni che non dovessero risultare vere dovranno essere corrette a cura del Gruppo coinvolto tramite una comunicazione recante come intestazione la dicitura "CORREZIONE". Essa dovrà contenere i precisi termini della questione e dovrà rimanere affissa per almeno due mesi.

Art. 5

Il Gruppo che dovesse rifiutarsi di effettuare la correzione perderà il diritto alla comunicazione negli spazi delle bacheche comunali per un anno.

Art. 6

La sede per dirimere le eventuali controversie circa la correttezza delle comunicazioni e la conformità dei contenuti, così come definita dall'art. 1, è la Conferenza dei Capigruppo. Nel caso in cui le controversie non possano essere risolte è facoltà del Sindaco sospendere l'utilizzo delle bacheche per tutti i gruppi.



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO



Art. 7

E' compito dell'Amministrazione Comunale mettere a disposizione dei Gruppi Consiliari due bacheche collocate in località Piazza del Popolo e nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria.



PARTE II

REGOLAMENTO DELLE AFFISSIONI DIRETTE NELLE BACHECHE COMUNALI A DISPOSIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI, DEI GRUPPI E DEI COMITATI DI CITTADINI AVIGLIANESI

Art. 8

L'Amministrazione Comunale, per accrescere le possibilità di comunicazione, mette gratuitamente a disposizione le bacheche indicate nell'art. 12 per le affissioni dirette delle Associazioni, dei Gruppi e dei Comitati Aviglianesi concernenti temi connessi alle loro attività. Sono esclusi argomenti di propaganda politica locale e nazionale.

Art. 9

L'utilizzo delle bacheche è subordinato all'accettazione del presente Regolamento da parte dei responsabili delle Associazioni, dei Gruppi e dei Comitati. A tale scopo è istituito il Registro dei soggetti utilizzatori tenuto presso la Segreteria dell'Amministrazione comunale. I soggetti che dovessero violare il Regolamento potranno essere esclusi dall'utilizzo delle bacheche.

Art. 10

Le affissioni, con documenti non più grandi del formato A0, devono riportare l'indicazione dell'Associazione, del Gruppo o del Comitato da cui sono state predisposte, la data e copia di esse deve essere depositata o trasmessa all'ufficio protocollo del Comune di Avigliana entro un giorno dalla data dell'affissione. L'affissione materiale e le responsabilità per i contenuti delle stesse sono a carico delle Associazioni, dei Gruppi e dei Comitati. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi coinvolgimento e responsabilità sia sui contenuti, sia sulle operazioni di affissione. Ogni Associazione, Gruppo o Comitato può affiggere un solo esemplare per facciata.

Art. 11

Lo spazio di affissione è libero e segue il principio della rotazione. Ogni affissione ha diritto di rimanere esposta per dieci giorni. Trascorso tale termine può essere sostituita da altre affissioni. Nel caso in cui non vi sia spazio disponibile occorre attendere che sia decorso il termine delle affissioni presenti. Le bacheche possono essere utilizzate dalle Associazioni, dai Gruppi e dai Comitati di Avigliana, ma non da singoli aderenti alle medesime.

Art. 12

Le bacheche da utilizzare sono dislocate in Piazza del Popolo, alla Stazione e nelle frazioni di Drubiaglio e Bertassi. Sulle stesse è indicata l'esclusiva disponibilità per le Associazioni. L'Amministrazione può mettere a disposizione altre bacheche.

Art. 13

L'Amministrazione è tenuta a pubblicizzare la presente iniziativa con gli strumenti più idonei. La Polizia municipale è incaricata del rispetto del presente Regolamento.



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

-----◆-----

Art. 14

Il regolare funzionamento del servizio si basa sul corretto comportamento dei soggetti utilizzatori.

Il presente regolamento potrà essere modificato per adeguarlo ad eventuali nuove esigenze che possano scaturire dalla sua applicazione.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta consiliare del 17 febbraio 2010, deliberazione n. 4.